

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/73 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1973

che proroga nuovamente il regime di sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 182/73 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 814/73 <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha sospeso fino al 29 aprile 1973 gli oneri all'importazione e gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine ;

considerando che nella Comunità persiste una situazione di penuria sul mercato delle carni bovine ; che è pertanto opportuno prorogare nuovamente il regime ora applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Agli articoli 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 182/73 la data del 29 aprile 1973 è sostituita da quella del 27 maggio 1973.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. LAVENS

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 80 del 28. 3. 1973, pag. 3.